



COMUNEDIVICALVI

C. A. P. 03030 - PROVINCIA DI FROSINONE

P.zza Giovanni Paolo II - Tel. e Fax 0776/ 506512 -0776/ 506476 - P. IVA 00606150605 – C.F. 82000530608

AREA ECONOMICO FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 21.03.2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME, AL LORDO DI TUTTI GLI ONERI ACCESSORI, CORRISPONDENTI AI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE

L'Anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 20.07.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTO il decreto Sindacale relativo alla nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2024

VISTO l'art.184 del TUEL

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Vicalvi per contratti rogati dal Segretario Comunale;

VISTO l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

RILEVATO CHE:

- il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
- per effetto dell'intervenuta novella legislativa di cui sopra deve intendersi modificata, con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma, anche la percentuale di cui all'art. 11 C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali 9 maggio 2006, il quale disciplina le modalità per il compenso al Vice Segretario per la funzione di sostituzione del Segretario nel rogito dei contratti;

CONSIDERATO CHE, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro,

sancendo il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis C.l. 975 del - Determina N° 114 / AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi del 13/11/2023 - Pag 2 di 5 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

RITENUTO, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Vicalvi per contratti rogati dal Segretario Comunale, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

RILEVATO CHE nel Comune di Vicalvi non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che nulla osta in merito alla liquidazione dei diritti di segreteria in quanto il Segretario Comunale, Dott.ssa Arianna Pagani non ha raggiunto la quota del quinto dello stipendio in godimento;

VISTO il contratto Rep. 89/2024 registrato in data 12/02/2027 avente Serie: 1T Numero: 683, per gli importi riscossi per diritti di rogito pari a complessivi euro € 2.005,59;

DATO ATTO, che sono stati incassati dall'ente Comune di Vicalvi € 2.325,59 di cui € 200,00 per imposta di registro, € 120,00 per imposta di bollo ed € 2.005,59 per diritti di rogito, come da reversali di incasso n. 383 e 384 risultanti in atti;

VISTI:

- A) Lo Statuto Comunale;
- B) Il Vigente Regolamento di Contabilità;
- C) Il D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- D) Il D. L.gs 118/2011;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme, al lordo di tutti gli oneri accessori, corrispondenti ai diritti di rogito, per l'importo di complessivo lordo € 2.005,59 al Segretario Comunale dell'Ente Dott.ssa Arianna Pagani;
- di dare atto che le somme sono disponibili sul capitolo di spesa 1.01.20.107 BII 2024;

IL RESP AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT. CRISTIANO PANTANELLA